COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.7.2000
COM(2000) 441 definitivo

2000/0190 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto: i requisiti giuridici

L'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), concluso al termine dell'Uruguay Round, prevede la progressiva integrazione nelle normali regole del GATT dei prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dal regime speciale dell'accordo multifibre (AMF), secondo le modalità definite dall'ATA.

L'ATA prevede un processo di integrazione articolato in quattro fasi: 1°.1.1995 (regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio)[1], 1°.1.1998 (regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio)[2], 1°.1.2002 e 31.12.2004. Nel corso di ciascuna fase, i membri dell'OMC devono integrare nel GATT 1994 una percentuale minima del volume (in tonnellate) delle loro importazioni effettuate nel 1990: 16% nella prima fase, 17% nella seconda, 18% nella terza e il resto il 31.12.2005. "Integrare" un prodotto nelle normali regole del GATT significa essenzialmente eliminare qualsiasi restrizione quantitativa imposta alle importazioni dei prodotti in questione, nonché rinunciare alla possibilità di applicare il meccanismo di salvaguardia specifico dell'ATA. L'ATA contiene inoltre disposizioni relative all'apertura dei mercati di tutti i membri dell'OMC, compresi quelli che non applicano restrizioni quantitative.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8 dell'ATA, l'elenco dei prodotti da integrare nella terza fase dev'essere notificato all'organo di controllo dei tessili (OCT) entro il 31.12.2000.

L'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, elenca i prodotti non ancora integrati nel GATT. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 di detto regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica l'allegato X al fine di integrare i rimanenti prodotti secondo le fasi definite dall'ATA.

All'allegato I della presente proposta figura l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel corso della terza fase.

Il regime all'importazione comunitario applicabile ai prodotti tessili e dell'abbigliamento

L'UE rappresenta, insieme agli Stati Uniti, il principale importatore mondiale di prodotti tessili e dell'abbigliamento. Nel 1999, il valore delle importazioni superava 59,3 miliardi di ECU. Nonostante l'applicazione di restrizioni quantitative alle importazioni provenienti da 21 paesi, 14 dei quali membri dell'OMC, nel complesso il mercato comunitario dei prodotti tessili e dell'abbigliamento può essere considerato piuttosto aperto. Ciò spiega perché le importazioni comunitarie di prodotti tessili e di abbigliamento siano cresciute del 31% tra il 1995 e il 1999 e rappresentino il 50% circa del consumo totale dell'Unione.

- L'UE applica dazi doganali bassi: 0,7% per le materie prime, 5,3% per filati e fibre, 6,3% per i tessuti e 11,9 per i prodotti dell'abbigliamento, pari a una media del 9%.

- L'UE non applica contingenti ai prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dai paesi

[1] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 57.
[2] GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1.

meno sviluppati. Inoltre, tali paesi beneficiano di consueto di dazi nulli grazie a un trattamento preferenziale concesso nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) o della Convenzione di Lomé. Tra questi figurano grandi fornitori di capi di abbigliamento quali il Bangladesh. Nel 1999, il 44% circa delle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nell'Unione europea è stato esente da dazi. Al 46% delle importazioni è stata applicata una riduzione del 15% dell'aliquota di nazione più favorita concessa nell'ambito dell'SPG.

- Nel 1999, il valore delle importazioni contingentate[3] provenienti dai paesi membri dell'OMC rappresentava poco meno di un quarto delle importazioni complessive di prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'UE. Numerosi contingenti vengono scarsamente utilizzati: soltanto un decimo dei contingenti dell'UE applicati alle importazioni provenienti da paesi membri dell'OMC viene largamente utilizzato (95% o più), e meno del 5% di tali contingenti aumenterà di meno del 50% tra il 1994 e il 2002.

- I contingenti non sono fissi, ma sono soggetti a incrementi annuali. L'ATA prevede l'allentamento progressivo dei contingenti applicabili agli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento con paesi membri dell'OMC durante il periodo transitorio di 10 anni. Piccoli fornitori di prodotti tessili e dell'abbigliamento - quali Sri Lanka e Perù - beneficiano di coefficienti di crescita più elevati. Le disposizioni dell'accordo relative a una maggiore crescita hanno comportato un aumento significativo dei contingenti. Tra il 1995 - primo anno dell'ATA -, e il 2002 - primo anno della terza fase -, i contingenti avranno registrato in generale un aumento del 60-90% circa. I contingenti più sensibili saranno aumentati del 25-35%, mentre in alcuni casi l'ATA avrà consentito tassi di crescita fino al 160%.

- Per alcuni paesi, il numero di categorie di prodotti soggetti a contingenti all'importazione è estremamente basso: ad esempio, due categorie per il Perù e tre per l'Argentina.

L'integrazione nell'ambito della terza fase dell'ATA comporterà un'ulteriore significativa liberalizzazione.

Aspetti legati all'accesso al mercato dei paesi terzi

Prima di elencare i prodotti da integrare, la Commissione ha esaminato il grado di accesso al mercato concesso alle esportazioni comunitarie dai paesi terzi che potrebbero beneficiare della liberalizzazione nell'UE. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento n. 3030/93, viene presentata separatamente una relazione sull'osservanza, da parte dei paesi terzi, dei loro impegni in materia di accesso al mercato in base alle norme e discipline del GATT di cui all'articolo 7 dell'ATA.

L'analisi e i diversi studi svolti dalla Commissione rivelano che i partner commerciali dell'UE non hanno ancora sostanzialmente aperto i loro mercati e che esistono ancora numerosi ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi.

Oltre ai numerosi ostacoli non tariffari, nell'ambito dell'OMC vengono applicati ai prodotti tessili e dell'abbigliamento dazi doganali medi del 9%, mentre i dazi medi di paesi quali Argentina, Brasile o Thailandia sono compresi tra 20 e 25%, sono pari a 38% nel caso

[3] I membri dell'OMC soggetti a contingenti sono: Argentina, Brasile, Hong Kong, Macao, Corea del Sud, Singapore, India, Pakistan, Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Malaysia, Perù e Filippine.

dell'India e a 39% in Pakistan. La differenza è maggiore per i prodotti dell'abbigliamento, dato che vengono applicati dazi più elevati con medie raramente inferiori al 20%, che raggiungono il 40% per Thailandia e India e il 45% in Pakistan. Nel settore in questione, i dazi medi consolidati nel quadro dell'OMC sono sensibilmente più elevati: mentre le aliquote definitive consolidate dall'UE per il 2005 ammontano, in media, a 7,9%, esse sono comprese tra il 25 e il 30% in Cile, nelle Filippine e in Thailandia e superano il 35% in Colombia e Indonesia; in paesi quali India e Pakistan, i dazi sono stati consolidati ad aliquote superiori al 35% oppure, per alcuni prodotti, non sono stati consolidati.

Alcuni paesi applicano inoltre dazi all'importazione supplementari e/o dazi specifici. L'importo e la frequenza di tali ostacoli potrebbero spiegare il modesto volume di esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento dall'UE verso i paesi firmatari dell'ATA, calate in effetti da 3,16 miliardi di euro nel 1995 a 2,78 miliardi di euro nel 1999.

Il miglioramento dell'accesso ai mercati dei paesi terzi comporterebbe notevoli vantaggi. Negli ultimi anni, l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE è stata oggetto di sostanziali modifiche e ha beneficiato di cospicui investimenti. Numerosi segmenti di tale industria sono estremamente competitivi, come dimostra il fatto che l'UE è il secondo esportatore mondiale di prodotti tessili e dell'abbigliamento (nel 1999 le sue esportazioni ammontavano a 34,8 miliardi di euro), è il principale esportatore mondiale di prodotti tessili e ha continuato a registrare un'eccedenza commerciale nel settore.

Da un'analisi dell'andamento delle esportazioni rispetto al livello dei dazi applicati dai paesi terzi, emerge che le esportazioni comunitarie verso paesi che applicano dazi inferiori o analoghi a quelli dell'UE (USA, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong) sono notevolmente superiori a quelle effettuate verso paesi che applicano dazi nettamente più elevati (Cina, India, Indonesia, Pakistan e Thailandia). Sebbene i risultati relativamente modesti registrati dall'industria dell'UE in questi ultimi paesi possano spiegarsi almeno in parte con il loro potere d'acquisto nettamente inferiore, anche dazi elevati e ostacoli non tariffari considerevoli possono disincentivare notevolmente le esportazioni.

La Commissione ritiene che l'elenco da presentare per la terza fase dovrebbe rispettare gli obblighi della Comunità nell'ambito dell'ATA, incoraggiando il più possibile altri paesi ad aprire i loro mercati. Pur prevedendo importanti misure volte a un'ulteriore apertura dell'UE, pertanto, l'attuale proposta non comporterebbe un'inutile rinuncia ad un margine di manovra negoziale che potrebbe servire per ottenere l'apertura dei mercati dei paesi terzi. Essa prevede invece la possibilità di procedere a un'ulteriore e più ampia liberalizzazione dei prodotti tessili contingentati attraverso discussioni bilaterali con un certo numero di partner commerciali. Questi dovrebbero essere disposti a migliorare l'accesso al mercato delle esportazioni dell'UE in cambio di miglioramenti al regime dei contingenti (aumento o eliminazione di questi). Una proposta di direttive di negoziato presentata dalla Commissione al Consiglio a tal fine è stata adottata il 9 giugno 2000.

Consultazione delle parti interessate

Per elaborare la decisione relativa alla selezione dei prodotti da liberalizzare, si è deciso di avviare un processo di consultazione delle parti interessate, segnatamente l'industria, gli importatori, i consumatori e i paesi terzi. Un invito a presentare osservazioni rivolto alle parti in causa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale C/88/10 del 25.3.2000, e il 14 aprile 2000 il commissario Lamy ha presieduto una tavola rotonda con rappresentanti dell'industria e ha inoltre incontrato rappresentanti delle associazioni del settore. L'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE, associazioni di importatori e commercianti e un paese terzo hanno risposto all'invito della Commissione a presentare osservazioni.

Elementi da tenere in considerazione per l'elaborazione della proposta

La proposta valuta attentamente una serie di diverse considerazioni e di diversi interessi. Essenzialmente, essa intende combinare, nel pieno rispetto degli obblighi dell'OMC:

(a) l'eliminazione progressiva dei contingenti durante il periodo transitorio di 10 anni, per passare dal sistema di contingenti dell'AMF alla completa eliminazione dei contingenti nel 2005, un periodo ritenuto adeguato nel corso dell'Uruguay Round per consentire il necessario miglioramento della competitività dell'industria comunitaria;

(b) le attese dei paesi in via di sviluppo in materia di smantellamento dell'AMF, unitamente ai progressi che essi sono chiamati a compiere per offrire un migliore accesso al mercato dei prodotti tessili e dell'abbigliamento in conformità delle disposizioni dell'ATA;

(c) l'impatto della proposta sulla strategia dell'UE volta a conseguire un migliore accesso al mercato dei paesi terzi, segnatamente al fine di riservarsi la possibilità di utilizzare i contingenti in vigore come merce di scambio per ottenere migliori condizioni di accesso al mercato dei paesi terzi;

(d) una corretta ripartizione delle ripercussioni della liberalizzazione tra i diversi segmenti dell'industria (ad esempio per evitare che i segmenti maggiormente concentrati sulle esportazioni siano danneggiati dal livello di protezione concesso alla produzione a monte), e tra Stati membri e regioni;

(e) il vantaggio, per consumatori e commercianti, della liberalizzazione di determinati prodotti rispetto ad altri, tenendo conto dei costi che la protezione dei prodotti comporta per tali categorie, e dei vantaggi generali della liberalizzazione delle importazioni per l'economia;

(f) il contributo positivo che la liberalizzazione delle importazioni comunitarie di prodotti tessili e dell'abbigliamento può offrire allo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, dato che si tratta di un importante settore per le esportazioni.

La terza fase dell'integrazione nell'ATA rappresenta un importante passo avanti in termini di liberalizzazione degli scambi. Dato che l'integrazione dei rimanenti prodotti non contingentati rappresenta soltanto il 3,55% delle importazioni dell'UE, per raggiungere il 18% (volume del 1990) richiesto dall'ATA occorrerà aggiungere all'elenco un elevatissimo numero di prodotti contingentati, il che comporterà in ogni caso una liberalizzazione considerevole: l'elenco proposto porterà all'eliminazione di 37 contingenti riguardanti paesi membri dell'OMC (56 contingenti se si include la Cina), ossia un quinto dei 183 contingenti applicati agli attuali membri dell'OMC. Tale cifra si aggiunge ai 12 contingenti eliminati dall'UE nella seconda fase dell'integrazione. Nel 1999, il valore complessivo delle importazioni nell'UE di prodotti di tali categorie era pari a 12,9 miliardi di euro, ossia 21,8% di tutte le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento (esattamente 18,1% del volume totale delle importazioni nel 1990).

Durante l'elaborazione della proposta si è tenuto conto dei principali elementi sotto indicati.

Incidenza sull'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE

La proposta cerca di limitare le potenziali ripercussioni dell'integrazione sull'industria dell'UE, al fine di offrirle il tempo necessario per continuare le attività di ristrutturazione fino al 2005, nonché per garantire una ripartizione il più equa possibile di tali ripercussioni. Essa tiene conto, in particolare, degli aspetti sociali, e intende ridurre al massimo eventuali conseguenze negative sull'occupazione, per evitare che il problema colpisca soprattutto certe

regioni dell'UE, alcune delle quali presentano già un reddito relativamente basso. I criteri applicabili sono i seguenti:

- sensibilità dei prodotti per l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE e probabili effetti della liberalizzazione, cercando di evitare i prodotti più sensibili;
- caratteristiche dei prodotti in termini di prezzi, valore aggiunto, elemento "moda", importanza a livello di innovazione e ricerca e sviluppo, grado di intensità di capitale/manodopera;
- grado di penetrazione dei mercati esteri (ad esempio importazioni espresse in percentuale del consumo apparente);
- probabile impatto regionale all'interno dell'UE e sulla coesione economica tra Stati membri e regioni, tenendo conto dell'elevato numero di PMI attive nel settore;
- protezione effettiva offerta dai contingenti (numero dei contingenti, a prescindere dalla loro applicazione a membri e a non membri dell'ATA, tasso di utilizzazione, identificazione dei fornitori, ecc.): è stata privilegiata l'eliminazione dei contingenti con un basso tasso di utilizzazione;
- incidenza della liberalizzazione di un determinato prodotto sull'intera catena di produzione, dalla fibra al prodotto finito, tenendo conto dell'interdipendenza tra operatori a monte e a valle;
- impatto della liberalizzazione di un determinato prodotto sui prodotti tessili e dell'abbigliamento sostituibili (in funzione della materia prima utilizzata, ad esempio lana, cotone, fibre sintetiche, ecc.);
- incidenza sui diversi segmenti dell'industria (equa ripartizione delle conseguenze), tenendo in considerazione i rispettivi contributi durante le precedenti fasi dell'integrazione;
- interessi di operatori che hanno effettuato investimenti in paesi terzi, segnatamente nell'Europa centrale e orientale, in Turchia e nella regione mediterranea, ad esempio sotto forma di operazioni di perfezionamento passivo.

Interessi degli importatori

- Interessi dei diversi tipi di importatori: commercianti, dettaglianti e grossisti, e settore industriale con interessi commerciali;
- interessi degli operatori economici attivi in paesi terzi.

Interessi dei consumatori

- Vantaggi per i consumatori in termini di offerta di prodotti di qualità a prezzi abbordabili e differenziazione delle importazioni, segnatamente per l'abbigliamento.

Considerazioni in termini di scambi internazionali

- Incidenza sulla Turchia, partner dell'Unione doganale;
- incidenza sui paesi candidati all'adesione all'UE, nonché sui paesi della regione mediterranea; dato che i paesi candidati non applicano contingenti, la proposta in oggetto dovrebbe avere un'incidenza minima in termini di aumento potenziale delle loro importazioni da altri paesi al momento dell'adesione;
- attese dei partner dell'OMC ai quali la CE applica contingenti, che auspicano che l'integrazione comporti una liberalizzazione sostanziale dei prodotti contingentati, e

progressi che tali paesi sono chiamati a compiere per quanto riguarda l'apertura dei loro mercati;

- impatto sulla strategia di accesso al mercato delle esportazioni comunitarie di prodotti tessili e dell'abbigliamento: si è ritenuto opportuno mantenere il controllo sui contingenti che potrebbero essere utilizzati per negoziare con i paesi interessati un miglior accesso al loro mercato dei tessili e dell'abbigliamento;
- programmi di integrazione di altri paesi importatori (purché disponibili al momento), quali Stati Uniti (che hanno deciso di rimandare al 2005 la liberalizzazione delle categorie di prodotti più sensibili), Canada o Norvegia;

Conclusione

La Commissione ritiene che l'elenco contenuto nell'allegato I rappresenti un programma di integrazione valido ed equo sotto il profilo economico, e che tiene conto dei diversi interessi di cui sopra.

2000/0190 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio[4] del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la Comunità europea ha concluso l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito "OMC")[5], al quale è allegato l'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento (in seguito "ATA");

(2) a norma dell'articolo 2, paragrafi 8, lettera a) e 11 dell'ATA, la Comunità è tenuta, da un lato, a integrare il 1° gennaio 2002 nelle normali regole e discipline del GATT i prodotti che rappresentavano non meno del 18% del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA e, dall'altro, a notificare l'elenco di tali prodotti all'organo di controllo dei tessili dell'OMC entro il 1° gennaio 2001;

(3) nella scelta dei prodotti da integrare, il Consiglio si è basato su svariati fattori, segnatamente la sensibilità del prodotto per l'industria comunitaria e le sue componenti regionali in particolare in termini di competitività economica e di occupazione, l'efficacia delle restrizioni quantitative sul prodotto, la capacità dell'industria comunitaria di proseguire il processo di adeguamento all'aumento della concorrenza su prodotti attualmente soggetti a restrizioni quantitative applicate nei confronti di uno o più paesi fornitori, la volontà di incoraggiare l'adeguamento dell'industria ad un ritmo accettabile durante tutto il periodo transitorio di dieci anni, l'impatto sui consumatori, l'impatto sui paesi terzi e l'opportunità di semplificare il regime all'importazione comunitario per i prodotti tessili e dell'abbigliamento;

---

[4] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/99 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).

[5] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3.

(4) si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalle parti interessate che hanno risposto all'invito della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee[6];

(5) occorre modificare l'elenco di prodotti contenuto nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio per escluderne i prodotti da integrare il 1° gennaio 2002;

(6) occorre modificare l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti alle normali regole e discipline del GATT, contenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune da applicare alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94[7], per inserirvi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i prodotti da integrare nelle normali regole del GATT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti da integrare nelle normali regole del GATT, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è sostituito dall'allegato che figura all'allegato II del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. L'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio è sostituito dall'allegato che figura all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Article2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente

---

6 GU C 88 del 25.3.2000, pag. 18.

7 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nelle normali regole del GATT 1994

(terza fase)

Categoria	Designazione
10	Guanti a maglia
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo
	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine

40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
42	Filati d fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto
53	Tessuti di cotone a punto di garza
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
129	Filati di peli grossolani o di crine
131	Filati di altre fibre tessili vegetali
133	Filati di canapa
135	Tessuti di peli grossolani o di crine
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
144	Feltri di peli grossolani
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco
152	Feltri all’ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159

640520	Altre calzature con tomaie di materie tessili
660110	Ombrelloni da giardino e simili
870821	Cinture di sicurezza
940490	Diversi da sommier, materassi e sacchi a pelo

ALLEGATO II

"ALLEGATO X

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non ancora integrati nelle normal regole del GATT 1994

Categoria	Designazione
	GRUPPO I A
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti
	GRUPPO I B
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 19, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	GRUPPO II A
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
22 a)	di cui: acrilici
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
32 a)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali di cui: velluti a coste, di cotone
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna

GRUPPO II B

12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

GRUPPO III A

35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
35 a)	di cui: non greggi né imbianchiti
36 a)	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 di cui: non greggi né imbianchiti
37 a)	Tessuti di fibre artificiali in fiocco di cui: non greggi né imbianchiti
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia
50	Tessuti di lana o di peli fini
51	Cotone cardato o pettinato

GRUPPO III B

90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè
117	Tessuti di lino o di ramiè
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

GRUPPO V

125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali
128	Peli grossolani, cardati o pettinati
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)
132	Filati di carta
136	Tessuti di seta o di cascami di seta
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
	Seta greggia (non torta)
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati
	Lane, non cardate né pettinate
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani
	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304
	Cotone non cardato né pettinato
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

	Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta
	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

ALTRI

163[1)]	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

[1)] Si applica soltanto alle importazioni dalla Cina

„

ALLEGATO III

“ALLEGATO II

Elenco dei prodotti tessili e dell’abbigliamento integrati nelle normali regole del GATT 1994

Categoria	Designazione
10	Guanti a maglia
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo
	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro
42	Filati d fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi

	dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto
53	Tessuti di cotone a punto di garza
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62.
	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di

	indumenti o di accessori di abbigliamento
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)
	Calze da donna, di fibre sintetiche
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia
87	Guanti, diversi da quelli a maglia
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia
91	Tende
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati
	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici
	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
110	Materassi pneumatici, tessuti
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia
124	Fibre sintetiche in fiocco
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
126	Fibre artificiali in fiocco
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
129	Filati di peli grossolani o di crine
131	Filati di altre fibre tessili vegetali
133	Filati di canapa
134	Filati metallici
135	Tessuti di peli grossolani o di crine
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
144	Feltri di peli grossolani
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
148 B	Filati di cocco
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159
5604 10	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
6309 00	Oggetti da rigattiere
6405 20	Altre calzature con tomaie di materie tessili
6501 00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
6502 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite
6503 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti
6504 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505 90	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti
6601 10	Ombrelloni da giardino e simili
6601 91	Ombrelli (da pioggia o da sole) e ombrelloni con fusto o manico telescopico
6601 99	Altri ombrelli
8708 21	Cinture di sicurezza
8804 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori
9113 90	Altri cinturini e braccialetti per orologi
9404 90	Diversi da sommier, materassi e sacchi a pelo
9502 91	Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli per bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
ex 3921 12	
ex 3921 13	
ex 3921 90	
ex 4202 12	
ex 4202 22	
ex 4202 32	
ex 4202 92	
ex 6406 10	
ex 6406 99	
ex 7019 10	
ex 7019 20	
ex 9612 10	